

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 480)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1964  
(V. Stampato n. 590)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio  
(TOGNI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno  
(RUMOR)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(MATTARELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 marzo 1964*

**Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori ».